

All. A)

“Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla ri-abilitazione, in attuazione delle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2015”.

1. Ambito

Regione Lombardia con DGR n° 825 del 25 ottobre 2013 recante “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” ha disciplinato le linee guida in materia di tirocini, recependo quanto previsto nell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013.

Nella citata DGR 825/2013 sono stati disciplinati, al Titolo 4 “Disciplina specifica” - 4.1, anche i “Tirocini formativi di orientamento/reinserimento in favore di disabili e svantaggiati”.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2015 ha approvato le Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla ri-abilitazione.

Con la presente disciplina vengono recepite le disposizioni contenute nell’Accordo del 22 gennaio 2015, specificando meglio le indicazioni per le persone in condizione di svantaggio sociale già previsti dal punto 4.1 della DGR 825/2013

I beneficiari sono i soggetti presi in carico dal servizio sociale professionale¹ del servizio pubblico: Enti Locali - Comuni e Ambiti Territoriali - e del Ministero della Giustizia e/o dai servizi socio-sanitari e sanitari competenti.

Per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio di cui alla presente disciplina, l’attivazione dello stesso non può essere inserito tra le modalità stabilite, per il soggetto ospitante, dalle convenzioni di cui all’art.11, comma 2, della legge n° 68/99.

2. Presa in carico

Ai fini della regolamentazione per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio pubblico competente in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali e/o socio sanitarie e/o sanitarie, nonché interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

3. Durata del tirocinio

La durata dei tirocini non può essere superiore a 24 mesi.

Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità di garantire l’inclusione sociale, l’autonomia delle persone e la ri-abilitazione, il tirocinio può essere prorogato o rinnovato anche oltre i 24 mesi, esclusivamente a seguito della attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.

4. Soggetti Promotori

Oltre ai soggetti promotori individuati dalla DGR del 25 ottobre 2013 n° 825 possono essere compresi i soggetti indicati come servizio pubblico.

¹ Cfr Il **Servizio sociale professionale** è l’insieme delle attività e prestazioni rese da figure professionali qualificate: gli Assistenti sociali iscritti all’Ordine. Questo servizio offre, tra l’altro, l’informazione e l’orientamento alle reti dei servizi, la valutazione del bisogno, la definizione del progetto individuale, da condividere con la persona/famiglia, l’attivazione e la messa in rete dei servizi e delle risorse.

5. Modalità di attivazione

Per l'attivazione di ogni singolo tirocinio devono essere predisposti una **convenzione** ed un **progetto personalizzato** utilizzando apposita modulistica, sottoscritti da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (tirocinante o chi lo rappresenta, soggetto ospitante e soggetto promotore) nonché dal servizio pubblico che ha in carico la persona se diverso dal soggetto promotore o ospitante.

Il tirocinio può anche essere attivato:

- all'interno del servizio pubblico nel caso in cui il soggetto promotore e il soggetto ospitante coincidano purché afferenti a diversi livelli di responsabilità organizzativa;
- nel caso in cui il soggetto promotore e il soggetto ospitante abbiano finalità comune e/o la stessa denominazione (ad esempio, una cooperativa sociale e una associazione, o fondazione, che portano lo stesso nome), purché abbiano personalità giuridica e rappresentante legale differenti.

Nel progetto personalizzato deve essere motivata la ragione dell'attivazione del tirocinio in relazione alle effettive esigenze del tirocinante tramite valutazione redatta e controfirmata dall'ente che ha in carico la persona.

In ogni caso il progetto personalizzato deve essere strutturato secondo le seguenti sezioni:

- a) anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato dal soggetto promotore;
- b) elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT) sede prevalente di svolgimento del tirocinio, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, entità dell'importo eventualmente corrisposto quale indennità al tirocinante;
- c) estremi identificativi delle garanzie assicurative contro infortuni sul lavoro presso INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) tutoraggio: definizione del rapporto tra il tutor del soggetto ospitante ed il tirocinante in un range di 1/1 e 1/3 a seguito di valutazione delle necessità derivanti dalla situazione del tirocinante;
- e) specifiche del progetto personalizzato: competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione; competenze di base e trasversali, competenze tecnico-professionali con indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento del Quadro Regionale degli Standard Professionali, nelle more della definizione del Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 13 del 2013; attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio (tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore).

6. Modalità di attuazione

Il conseguimento delle finalità proprie di questa tipologia di tirocinio rientra tra le attività volte a garantire l'inclusione sociale delle persone portatrici di diverse fragilità, pertanto la sua attivazione rappresenta un utile strumento a disposizione degli operatori dei servizi sociali, socio sanitari e sanitari sopra individuati, che devono essere adeguatamente informati su questa opportunità e sulle relative modalità di utilizzo.

Per l'attivazione di questa tipologia di tirocinio non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento previsti dalle Linee guida nazionali e dal recepimento regionale (DGR 825/2013)

Al fine di assicurare l'attivazione dei singoli tirocini possono essere promossi sul territorio di riferimento accordi tra i diversi soggetti pubblici interessati.

I tirocini di cui alla presente disciplina sono soggetti all'obbligo delle **comunicazioni obbligatorie**², da parte del soggetto promotore o ospitante, come riportato nella convenzione e nel progetto personalizzato.

7. Indennità

All'interno della Convenzione e del Progetto Personalizzato vengono assunte le determinazioni in merito all'indennità di partecipazione. In ogni caso tale indennità costituisce un sussidio di natura economica, finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia della persona e alla ri-abilitazione, tenuto conto del carattere risocializzante del presente istituto.

I soggetti che danno attuazione al progetto personalizzato, nei limiti delle risorse disponibili, possono definire ulteriori modalità di sostegno a questa tipologia di tirocinio.

8. Monitoraggio/Valutazione dei risultati

La Regione, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, promuove il monitoraggio e la valutazione annuale dei risultati, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie, per la verifica in itinere dell'istituto.

9. Disposizioni finali

Le presenti disposizioni integrano il paragrafo 4.1 della DGR 825/2013 per la parte della disciplina specifica dell'area dello svantaggio, a far data dalla pubblicazione sul BURL del decreto dirigenziale di definizione del modello di convenzione e di progetto formativo

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina in materia di tirocini contenuti nelle Linee Guida del 24 gennaio 2013 e degli indirizzi regionali recepiti con DGR del 25 ottobre 2013 n° 825 recante "*Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini*".

² Cfr. MLPS nota 6532 del 18 dicembre 2015 "Comunicazione entrata in vigore nuovi standard tecnici CO".